

ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RICORSO STRAORDINARIO per il tramite del MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

nell'interesse di **LUIGI SELLITTI, ANTONELLA BALBONI, ANTONIO TOMASI, MAURO SPERANDIO** nonché del **COMITATO PILOTI AUTOMOBILISTICI**, con sede in **(40050) MEZZOLARA-BUDRIO (BO) Viazza in Sinistra** in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Bernardo Balboni, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Sanino, Angelo Raffaele Pelillo e Laura Palasciano ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180 giusta delega a margine del presente atto

contro

l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, in persona del Presidente p.t.

nei confronti

- dell'Avv. **FRANCO LUCCHESI**;
- del **MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE** in persona del Ministro p.t.
- della **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.

per l'annullamento

della deliberazione dell'Assemblea dell'Automobil Club d'Italia del 25 novembre 2004, con la quale è stato eletto per il quadriennio 2005/2009 Presidente l'Avv. Franco Lucchesi, nonché di ogni altro atto inerente,

connesso, consequenziale e presupposto, quali gli artt. 8 e 21 del vigente Statuto A.C.I.

Fatto

1.- I Sig.ri Sellitti, Balboni, Tomasi, Sperandio sono tutti titolari di licenze sportive per l'esercizio di sport automobilistici, rilasciate dall'Automobil Club d'Italia – Commissione Sportiva Automobilistica Italiana.

Il Comitato Piloti Automobilistici è associato all'Automobil Club d'Italia, quale Federazione Sportiva.

Detto Comitato è stato costituito quale Ente esponenziale dei piloti che svolgono attività agonistica in campo automobilistico.

2.- Con votazione svoltasi in data 25 novembre 2004, in esecuzione della previsione di cui all'art. 21 dello Statuto, l'Avv. Franco Lucchesi è stato designato dalla Assemblea dell'ACI quale Presidente nazionale dell'Ente Pubblico - Federazione Sportiva: atto di impulso, in conformità al disposto di cui all'art. 4 L. n. 400/88, del procedimento di nomina mediante Decreto del Presidente della Repubblica, previa conforme proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri formulata di concerto con il Ministero Vigilante, su parere favorevole delle competenti Commissioni Parlamentari.

3.- Gli odierni ricorrenti hanno titolo a rilevare che l'attività assembleare *de qua* sia stata espletata in applicazione di norme statutarie non conformi alle disposizioni vigenti, per essere risultate non adeguate alle modifiche imposte con D.Lgs. n. 242/99.

Si tratta di provvedimento illegittimo, ingiusto e gravemente lesivo

della posizione dei ricorrenti, i quali, quindi, ne chiedono l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL D. LGS. 23 LUGLIO 1999, N. 242 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME SINTOMATICHE IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO. ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIE MANIFESTE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIO. INOSSERVANZA DEI PRINCIPI GENERALI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO IN TEMA DI CONFORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ALLE FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE PARTECIPATIVE DISCRIMINANTI CIRCA IL DIRITTO A CONSEGUIRE L'ESERCIZIO DEL VOTO IN ORGANI COLLEGIALI RAPPRESENTATIVI.

1.- Nella seduta del 25 novembre 2004, come evidenziato nella premessa in fatto, l'Assemblea dell'A.C.I., appositamente convocata, ha proceduto alla elezione del Presidente nazionale nella persona dell'Avv. Franco Lucchesi (già in carica).

Il risultato è stato espresso all'esito della votazione esercitata non da tutti gli aventi diritto.

Si rileva, invero, che abbiano partecipato all'Assemblea in parola, per essere stati i soli convocati, i Presidenti degli Automobil Clubs

provinciali e gli altri soggetti che compongono l'organo collegiale ex artt. 8 e 21 dello Statuto.

In realtà, detto elettorato attivo non identifica l'insieme dei soggetti che hanno titolo ad esercitarlo, secondo le modifiche ed integrazioni introdotte nel D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 ad opera del D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, atteso che l'A.C.I. perservera nella indifferenza e conserva, come modello statutario, criteri inadeguati, in quanto risalenti al modulo dettato con le previsioni statutarie prima richiamate.

Orbene, la relazione con la fonte secondaria *de qua*, di per sè immune da alcuna distonia, non consente di superare le conseguenze che derivano dall'omesso adeguamento di detta fonte secondaria alle disposizioni dettate con le leggi in rubrica.

Giova, sin da ora, richiamare la disposizione dell'art. 16, comma 5, del D. Lgs. n. 242/99 che, in ordine agli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, così recita “*Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti...*”.

2.- Non sembra, pertanto, azzardato poter sostenere l'effetto viziante di una fonte regolatrice non conforme a legge, né segue che è altresì viziata deve considerarsi la riconferma del Presidente uscente.

Ed invero, non può restare privo di significato il riscontro tra fonte statutaria attuale, secondo modello vigente e le disposizioni richiamate in epigrafe, per la incompletezza del primo, che si traduce nella discriminazione che procura lesione, atteso che, secondo le disposizioni più recenti, l'assemblea degli aventi diritto al voto non è costituita da tutti i soggetti che hanno diritto a comporla.

In realtà, l'ordinamento positivo, rispetto al quale l'A.C.I. continua ad ignorare la osservanza, nel riassetto che costituisce la presa di coscienza del legislatore di tante nuove soggettività giuridiche che si identificano nella Federazione sportiva, la cui attività appartiene all'Automobil Club d'Italia, pone particolare attenzione alla esigenza di adeguamento degli Statuti e dei Regolamenti dei singoli Enti che sono tenuti ad uniformarsi alle nuove indicazioni.

A tanto non è pervenuto l'Automobil Club d'Italia, che inopinatamente continua a dare applicazione ad una norma statutaria del tutto inadeguata, per non contemplare tra i soggetti, sia consentito ripetere, atleti e tecnici secondo la formulazione legislativa.

Si ha ragione di doversi prendere in considerazione la rilevanza dell'applicazione diretta della fonte primaria, fino a doversi dubitare circa la imprescindibilità, come ha ritenuto di operare l'A.C.I., di una norma statutaria *contra legem*.

Del resto, non può trascurarsi che sia stato assegnato un termine perentorio entro il quale procedersi al ripetuto adeguamento (cfr. art.....): ciò non può non suggerire la consapevolezza di vedere imposta dalla ripetuta fonte primaria l'osservanza, in ogni caso, anche nel rispetto della gerarchia delle fonti, di una disciplina che pur abbisognevole della intermediazione di atto di natura regolamentare, non può, in linea di principio, restare inosservata in assenza di detto adempimento, per l'inserimento nelle fonti secondarie.

3.- In buona sostanza, la vigenza di una disposizione dettata dal legislatore delegato, che introduce criteri ben precisi circa gli aventi diritto al voto per l'elezione del Presidente dell'A.C.I. (e tra questi non possono non ammettersi gli istanti), non abilita il corpo elettorale costituito dall'Assemblea convocata per il giorno 25 novembre 2004, dal prescindere dalla più volte ripetuta disposizione nazionale, che detta regole partecipative molto più ampie, che si addicono ai principi del giusto procedimento ed alla esigenza di corrispondenza tra *munera* rappresentativi e soggetti rappresentati.

Ed invero l'A.C.I. al pari di qualsivoglia Federazione sportiva nazionale è tenuta, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 242/99 e successive modificazioni, al rispetto del principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di parità e di uguaglianza ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Ciò nella realtà dei fatti non accade.

4.- Non senza considerare poi che perplessità in ordine alle modalità attraverso le quali si è giunti alla elezione dell'Avv. Lucchesi a Presidente dell'A.C.I., sono state manifestate anche in sede parlamentare.

Il riferimento è alla recente interrogazione parlamentare proposta dall'On.le Fasano nella seduta dell'8 febbraio 2005 alla Camera dei deputati.

In detta interrogazione viene messa in risalto la circostanza che *“...gli amministratori della quasi totalità delle società controllate dell'A.C.I. sono i presidenti degli Automobil Clubs Provinciali con maggiore peso di voti (ad esempio ACI Roma, ACI Milano, ACI Lecce, ACI Brescia eccetera);*

gli stessi, in qualità di componenti degli organi di indirizzo e di controllo dell'Ente, Consiglio Generale e Comitato Esecutivo, approvano l'attività svolta dalle società controllate dell'ACI, ne deliberano i finanziamenti, le anticipazioni e gli aumenti di capitale, oltre ai considerevoli ripianamenti di disavanzi conseguiti dagli stessi nella gestione delle medesime società;

i suddetti presidenti di Automobil Clubs Provinciali svolgono contemporaneamente i ruoli,...., di controllori e controllati;

l'avvocato Franco Lucchesi il 25 novembre 2004 è stato eletto con i voti determinanti dei presidenti degli Automobil Clubs Provinciali da lui stesso nominati amministratori delle società controllate dell'Ente...”.

Dal premesso ordine di considerazioni discende la illegittimità della nomina del Presidente dell'A.C.I..

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL D. LGS 23 LUGLIO 1999, N. 242 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME SINTOMATICHE IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO. ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIE MANIFESTE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIO. INOSSERVANZA DEI PRINCIPI GENERALI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO IN TEMA DI CONFORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ALLE FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE PARTECIPATIVE DISCRIMINANTI CIRCA IL DIRITTO A CONSEGUIRE L'ESERCIZIO DEL VOTO IN ORGANI COLLEGIALI RAPPRESENTATIVI.

1.- L'impugnato provvedimento risulta peraltro viziato sotto diverso profilo.

L'Automobil Club d'Italia ha ritenuto sottrarsi alla osservanza delle disposizioni dettate dal legislatore, pur essendone tenuto, come si evidenzia dagli atti impugnati con il seguente ricorso.

Eretto in Ente morale con R.D. 14 novembre 1926 n . 2481 ha ricevuto riconoscimento di natura di Ente pubblico con il D.P.R. 881/1950 e costituisce, ai sensi dell'articolo 1 del proprio Statuto, la Federazione che associa principalmente gli Automobil Clubs aderenti, al fine di rappresentare e gestire gli interessi dell'automobilismo nazionale,

restando in facoltà di tutte le associazioni senza fine di lucro che svolgano *“attività comunque convergenti verso gli interessi generali dell’automobilismo interno e internazionale”* formulare istanza per l’estensione della base associativa.

In tale ambito, l’A.C.I. svolge istituzionalmente attività di promozione e organizzazione dello sport dell’automobile, attraverso l’esercizio dei poteri tipici riconosciuti dalla competente Federazione Internazionale, e soprattutto derivati dal riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale da parte del CONI, per effetto dell’art. 27 del d.P.R. 157/86.

Ai sensi dell’art. 24 del richiamato Statuto, la cura e la gestione delle attività sportive vengono perseguite anche attraverso la istituzione della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (ex art. 23 Statuto), con ruolo espressamente consultivo, articolata in organi collegiali la cui composizione resta riservata al Presidente dell’Automobil Club d’Italia.

2.- Il legislatore, delegato dagli artt. 11 e 14 della L. 59/97, ha proceduto, con il D.Lgs. 242/99, a definire la riorganizzazione del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, eliminandone il riconoscimento nominalistico contemplato dalla elencazione originariamente effettuata dal richiamato d.P.R. 157/’86, per aver introdotto la enumerazione dei requisiti essenziali per il riconoscimento quale Federazione Sportiva e quindi per la sua conferma, derivata dallo scrutinio positivo conseguibile nel solo caso di adeguamento degli statuti e dei regolamenti ai nuovi principi essenziali dettati.

In particolare, per ciò che interessa nella presente sede, assume ruolo significativo l'articolo 16, che dispone al comma 1:

“Le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari, sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale” (sottolineatura aggiunta). In tal senso, “Gli statuti prevedono le procedure per la elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi...” (comma secondo).

Su tale presupposto, si legge al successivo comma 5: “Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi (...). A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanze di atleti e atlete. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza di ufficiali di gara negli organi direttivi” (sottolineatura aggiunta).

Il principio di democrazia interna, invero già affermato dalla precedente L. 91/1981, nella sostanza inosservato dall'A.C.I., ha acquisito attraverso la più recente riforma compiuta definizione, con la prescrizione della puntuale partecipazione ai momenti di indirizzo e gestione nella vita della Federazione sportiva di una rappresentanza numericamente rilevante di atleti e tecnici, quali soggetti portatori di interessi peculiari e individuabili, latori della esigenza di concreta

interlocuzione nella vita associativa, anche al fine di assicurare tutela preventiva dei ripetuti interessi.

Lo Statuto del Coni, approvato con D.M. 23 giugno 2004, ha puntualmente recepito il nuovo assetto partecipativo indicato dal legislatore delegato del 1999, attraverso:

a) La introduzione della rappresentanza di atleti e tecnici nel Consiglio Nazionale, che nomina il Presidente CONI, e nella Giunta Nazionale (artt. 6 e 7);

b) La fissazione dei criteri per il riconoscimento e la conferma delle Federazioni sportive nazionali, espressamente vincolati alla esistenza di:

1) *“ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna (....)”*; (art.21 comma primo, lett.c));

2) *“Procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell’art. 16, comma 2 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni”*.

3.- Orbene il modello organizzativo proposto con la riforma in esame, consente di evidenziare i profili patologici che affliggono la composizione dell’organo collegiale dell’Automobil Club d’Italia, che svolge ex art. 8 dello Statuto ruolo essenziale nella vita dell’Ente pubblico, siccome competente alla nomina del Presidente nazionale ed alla definizione delle direttive generali dell’attività, che costituiscono la linea di governo che il Consiglio Generale è tenuto ad osservare nell’esercizio delle proprie funzioni.

Appare sin troppo agevole, invero, cogliere nella sovrapposizione tra l’assetto discendente dalle previsioni legislative e statutarie che

precedono e la realtà funzionale – organizzativa proposta dallo Statuto dell'Automobil Club d'Italia, la assoluta pretermissione da parte di quest'ultimo di qualsivoglia indice conformativo ai principi di democrazia interna più volte richiamati, e soprattutto a quelli che impongono la fissazione di procedure elettorali aderenti a quanto cristallizzato sub art 16 D.Lgs. 242/'99.

Non sembra azzardato, invero, sostenere che la più alta realizzazione dei principi che precedono possa perseguirsi solo attraverso la garanzia della fruizione di momenti partecipativi che mettano tutti gli aderenti, ovvero tutti coloro che siano portatori di interessi qualificati, in condizione di incidere direttamente sulla vita associativa, ad iniziare dalla facoltà di esprimere attraverso il voto la scelta del Presidente della Federazione sportiva.

La inerzia manifestata dall'Automobil Club d'Italia a fronte del doveroso adeguamento del proprio Statuto, non sembra che doverne comportare l'affermazione della insuperabile illegittimità *in parte qua*, che riverbera i propri effetti consequenziali sulle determinazioni assunte dalla Assemblea del 25 novembre 2004 e quindi sul procedimento di individuazione del Presidente della Federazione Sportiva, atteso l'evidente contrasto che è dato cogliere tra previsioni statutarie e prescrizioni di legge.

La composizione del richiamato organo direttivo, al pari di tutti gli altri, denuncia l'assenza di qualsivoglia rappresentanza dei titolari di licenze sportive, che ammontano nelle diverse categorie, secondo cifre

recentemente diffuse dalla stessa Autorità Sportiva Nazionale, a circa 33.000 unità.

L'entità numerica, *ex se* significativa, assume connotato di un insieme qualificato di praticanti di attività sportive, che restano totalmente pretermessi dai momenti essenziali della vita associativa, in quanto privi di qualsiasi rappresentanza nell'organo collegiale chiamato alla individuazione del Presidente Federale ed ancor più alla definizione delle linee guida dell'Ente che svolge funzione di Federazione sportiva.

La portata assorbente dei rilievi che precedono non appare poter essere neutralizzata, si osserva per completezza di difesa, per effetto della riserva originariamente contemplata dall'articolo 18, comma secondo, del D.Lgs. 242/'99, che riconosce la conservazione dello status di Ente pubblico in favore dell'Automobil Club d'Italia, dell'Aeroclub italiano e della Unione Tiro e segno, a fronte della privatizzazione di tutte altre Federazioni sportive nazionali.

4.- Numerose ragioni militano in favore della conclusione che precede.

Sembra, in primo luogo, meritare adeguato apprezzamento del tenore utilizzato, atteso che appare coerente ai più elementari principi ermeneutici limitare la portata delle disposizioni in esame alla mera volontà di escludere talune entità dell'apparato pubblico, che svolgono anche funzione di Federazione sportiva, dal processo di privatizzazione che ha coinvolto tutte le altre, e non già estenderne il significato sino a quello di sottrarre l'Automobil Club d'Italia all'adeguamento del proprio ordinamento alle prescrizioni legislative. Dovendo riconoscersi adeguata

rilevanza in ordine alla funzione esercitata quale Autorità sportiva nazionale.

In realtà, a ben vedere, proprio la scelta della completa privatizzazione è sembrata animare la riforma in esame, atteso che espressamente la delega conferita dal Parlamento contemplava, tra i criteri per l'attuazione, proprio la variazione della natura giuridica di taluni Enti pubblici nazionali.

In sede di esecuzione della potestà delegata, invero, il Governo ha ritenuto di salvaguardare la natura giuridica pubblica del Coni e delle Federazioni sportive connotate dal medesimo status, circoscrivendo la portata della riforma in *parte qua*, ma non già sottraendo gli stessi soggetti dalla completa operatività della stessa.

Fermo tutto quanto precede, si ha motivo di ritenere che andare in contario avviso non garantirebbe adeguata giustificazione in ordine alla collocazione della previsione normativa in esame tra le norme transitorie del Decreto delegato di riforma, in coerenza, da un lato, a quanto espresso dalla Commissione bicamerale per l'attuazione della riforma amministrativa nel parere del 17 giugno 1999, che ha riconosciuto carattere provvisorio nell'attribuzione all'ACI del governo dell'automobilismo sportivo "*fino all'approvazione del nuovo Statuto CONI*" e dall'altro, con maggior forza, dall'esame sistematico del nuovo regime imposto dal legislatore delegato e dallo Statuto CONI, che non contempla alcuna deroga o comunque mitigazione della portata generale, in nome della affermazione della portata generale precettiva espressa nell'obbligo, posto a carico di

tutte le Federazioni Sportive senza alcuna distinzione, di adeguare il proprio statuto “*ai fini della conferma del riconoscimento sportivo*”.

In tale condizione, assume giusta rilevanza la constatazione che tanto l’Aeroclub d’Italia quanto l’Unione Tiro a Segno, pur restate nell’alveo pubblicistico, abbiano completato il procedimento per l’adeguamento dei propri statuti alle sopravvenute esigenze partecipative, per aver garantito, pur nella diversa articolazione strutturale scelta, il riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo ad atleti e tecnici, tanto negli organi collegiali centrali, quanto in quelli periferici, in coerenza con le previsioni di cui al D.Lgs. 242/’99, come enunciato dall’art 2 dello Statuto del primo e dall’art 1 di quello della seconda.

4.1- Non sembra, infine, consentire diversa lettura di quanto precede l’art 2 del D.Lgs. 15/2004 (di modifica ed integrazione al Decreto delegato del 1999), che nel confermare la conservazione della natura giuridica pubblica di taluni soggetti dell’ordinamento, ha integrato la disposizione di cui all’art 18 del D.Lgs. 242/99 riconoscendo lo svolgimento delle “*attività di federazioni sportive nazionali, secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti*”.

Il tentativo di poter individuare nell’affermazione che precede la clausola di salvaguardia del (solo) Automobil Club d’Italia, in termini di primato del proprio ordinamento rispetto alle previsioni di legge più e più volte richiamate, non sembra poter cogliere nel segno.

Il richiamo al concetto di “attività di federazioni sportive nazionali”, appare condurre in opposta direzione, attesa la relazione che è dato cogliere tra “attività” e funzione in concreto svolta, dovendo la prima

qualificarsi solo come espressione della seconda, con tutto il carico di conseguenze che ne derivano in ordine alla puntuale delimitazione del concetto espresso alle sole attività strettamente federali, rispetto alle quali i principi di democrazia interna nelle procedure di scelta del Presidente nazionale vengono a porsi, sul piano logico, prima ancora che giuridico, su un piano del tutto autonomo e prioritario.

In concreto, gli ordinamenti interni di natura pubblicistica, che assumono ruolo prioritario nell'esercizio delle attività peculiari delle federazioni sportive di diritto pubblico, non sembrano poter contemplare deroghe di tale portata, che si traducono nella sottrazione di tali figure dai precetti legislativi che trovano copertura in norme di rango costituzionale, per la garanzia della più ampia partecipazione dei soggetti associati.

5.- Si ha ragione di ritenere che tutto quanto precede possa in radice smentire ogni pur prevedibile tentativo dell'Ente pubblico di respingere le legittime pretese degli istanti, anche in nome, sia consentito, dell'"equivoco organizzativo" nel quale ha mostrato reiteratamente di indulgere.

E' noto, invero, che lo Statuto dell'Automobil Club d'Italia contempra l'istituzione *ab origine*, tra quelle a carattere permanente, della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, cui sarebbe stato delegato l'intero potere sportivo e nell'ambito della quale sarebbe stata garantita piena rappresentanza ad atleti e tecnici, così da ritenere soddisfatta ogni recente imposizione legislativa.

L'assunto non risponde concretamente al vero e non solo perché la C.S.A.I., sia sotto il profilo formale che sostanziale, costituisce una mera

articolazione interna dell'A.C.I., che è e resta la Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI, che contempla al proprio vertice un Presidente la cui elezione coinvolge direttamente i soli associati dell'ACI (indipendentemente dalla entità numerica) che non svolgono attività agonistica, siccome rappresentati dai Presidenti degli Automobil Clubs provinciali che compongono l'Assemblea, e non già da tutti coloro che sono anche titolari di licenza sportiva, conseguibile solo congiuntamente all'associazione A.C.I.

In concreto, il tentativo di spostare l'attenzione sulla esistenza della menzionata articolazione interna non sembra poter distogliere la giusta attenzione dalla illegittima condizione discriminatoria nella quale sono posti tutti coloro, sempre soci dell'Automobil Club d'Italia, rappresentano quelle categorie di atleti e tecnici che il legislatore del 1999 prima e del 2004 hanno inteso salvaguardare, al fine di evitare, come si verifica nel caso concreto, che fossero illegittimamente pretermessi dal fondamentale momento di scelta nella nomina del Presidente Federale, che è e resta il rappresentante legale della ripetuta Federazione sportiva nazionale.

Per l'effetto, ogni e qualsiasi riferimento alle forme organizzative che caratterizzano la collegialità che si esprime all'interno della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, appare in tal senso del tutto destituito di rilevanza, oltretutto, smentito dalle realtà numeriche, che comunque restano ben al di sotto delle rappresentanze percentuali più e più volte menzionate, dettate dal legislatore, se è vero che nel Consiglio Sportivo Nazionale siedono soli cinque rappresentanti

degli sportivi – conduttori sportivi (su oltre sessanta elementi), e che il Comitato Esecutivo ne conta uno solo sul totale di tredici.

* * *

Per tutti i suesposti motivi e con la più ampia riserva di aggiungere, modificare e meglio specificare, si chiede che l'Ecc.mo Presidente della Repubblica voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, condannare il Ministero delle Attività produttive all'adozione dei provvedimenti più opportuni.

Con vittoria di spese.

Roma, 21 marzo 2005

(Mario Sanino)

(Angelo Raffaele Pelillo)

(Laura Palasciano)